



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 28 novembre 2025

Al Sottosegretario
On. Emanuele **PRISCO**

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso
Pubblico e Difesa Civile
Dott. Attilio **VISCONTI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Eros **MANNINO**

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott.ssa Maddalena **DE LUCA**

e per conoscenza

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Floriana **LABBATE**

**Oggetto: Osservazioni e integrazioni D.lgs. n. 217 del 2005 e ss.ss.mm. -
Ruolo Specialità Nautici**

Gentile Sottosegretario, Egregi,
con la presente, completiamo le richieste già trasmesse in data 27 novembre riguardo le specializzazioni.

Ci duole constatare che nella bozza di riordino presentata dall'Amministrazione non si è tenuto conto di quanto proposto dalla FP CGIL VVF e l'applicazione del "ruolo unico di fascia economica C con possibile sbocco a direttivo" non ha ancora trovato una naturale deliberazione.

Ciascun Nautico, Sommozzatore, Aeronavigante, è stato spiegato più volte, lo è a prescindere dalla qualifica ricoperta; sono le professionalità acquisite e l'anzianità maturata a fare la differenza nel tempo.

Come già in passato, la Scrivente si propone con l'intento di trovare la quadra nel possibile ginepraio che può venirsi a creare con ulteriori modifiche in corsa, in una situazione come quella della specialità) che consta di innumerevoli criticità a partire dalle unità ancora fuori sede da una decina di anni (soprattutto nella Nautica) per finire agli organici sempre più scarni.

Per tali motivi, nel presente documento, intendiamo rappresentare criticità e proposte che riguardano il modello organizzativo, i livelli, qualifiche e nuove articolazioni del settore, le dotazioni organiche e diversi dubbi sollevati durante un'attenta lettura.

Art. 50, comma 1: la promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, a domanda, e superamento di un corso di formazione con esame finale...

Proponiamo

di non prevedere che sia un corso a determinare o meno il passaggio di qualifica e di togliere tutti quei parametri che in futuro possano essere variati e che sarà poi necessario modificare con un altro percorso legislativo anziché con un atto interno dell'amministrazione, promuovendo quindi un percorso molto più agile e veloce.

Art.50 comma 3: per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica

Proponiamo

una maggiore valorizzazione del personale che ha già maturato effettivo servizio specialistico, perché altrimenti per assurdo allievi specialisti i quali si avvicinano al corso base da Specialisti Nautici già da Vigili Coordinatori passerebbero avanti a chi possiede già discreti anni da specialista. Innescando così, per l'ennesima volta, una stagnazione nel proseguo delle carriere.

Art. 52, comma 1, lett. a): abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;

Proponiamo

Una sanatoria per il personale specialista nautico più anziano, in quanto l'aver maturato i 4 anni nella qualifica CS esperto potrebbe penalizzare chi è prossimo alla pensione e al momento dell'entrata in vigore del riordino non arriverà per poco a transitare vice ispettore.

Art. 52, comma 1 lett. b): siano in possesso, rispettivamente, di 400 ore su libretto di navigazione...

Proponiamo

Una migliore delucidazione, in quanto il raggiungimento delle 400 ore di navigazione è troppo generico e penalizzante; non si capisce se vadano maturate al momento dell'entrata in vigore del riordino o da quando sono stati introdotti i libretti di navigazione.

Art. 52, comma 2: Il personale che consegue la qualifica di viceispettore, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, a domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Proponiamo

di chiarire cosa farà lo specialista nautico che chiederà l'esonero dal soccorso tecnico urgente, se permarrà presso il proprio nucleo, se potrà restare in servizio in modo volontario fino al compimento del 65 anno di età, se potrà chiedere di passare in altro settore e poter fare la mobilità senza vincoli.

Inoltre, va chiarito se il personale interessato a permanere oltre i 60 anni, che chieda di essere dispensato dal servizio di soccorso, perderà o meno le l'indennità, semmai quali.

Articolo 54 comma 6: "Il personale di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto, di nautico di coperta vicedirettore, di nautico di macchina vicedirettore e di sommozzatore vicedirettore".

Proponiamo

di verificare se sia un errore di scrittura o un refuso poiché non esisterà più la figura.

Articolo 58 comma 1: "E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vicedirettori, ai nautici di macchina vicedirettori e ai sommozzatori vicedirettori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche".

Proponiamo

di abbassare gli 8 anni utili a maturare lo scatto a 3 anni.

Art.: Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli del personale specialista: il primo inquadramento per i capi reparto e capi reparto con scatto (punto g) è previsto il collocamento a vice ispettore con scatto.

Proponiamo

di prevedere lo stesso procedimento per gli ispettori esperti ed ispettori esperti con scatto collocandoli a vice direttore con scatto in questo caso per tutte le specialità considerando i molti anni di carriera svolti.

Norme transitorie

Art. Disposizioni transitorie per la progressione in carriera comma 2: “Le disposizioni concernenti la valutazione del personale di cui all'articolo per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nelle medesime disposizioni”.

Proponiamo

di esplicitare con maggior limpidezza le necessità legate al tempo di 3 anni per i passaggi verticali.

Tabella finale sugli organici

Proponiamo

constatiamo che non sono stati creati i posti nelle varie Direzioni Regionali. Infatti nella tabella presentata 26 ispettori specialisti nautici per ruolo erano e 26 sono rimasti (25 per i vari Nuclei più 1 per la Direzione Centrale). Tutto ciò porta ad un abbassamento delle ambizioni future da parte del personale nel ricoprire siffatta figura, ed a seguire quelle di Ispettore Capo e ViceDirettore, dovendo aspettare sia per eventuali mobilità che per nuove selezioni i vari pensionamenti degli ispettori formati con la decorrenza 2019.

Conclusioni

Scottati dai precedenti cambiamenti intervenuti nel tempo — come il declassamento dei porti nel 2015, che determinò una riduzione di personale nei vari nuclei, o le modifiche unilaterali introdotte dal D.Lgs. 127/2018, che sancirono la separazione delle carriere tra specialisti di macchina e di coperta — e che hanno comportato la permanenza fuori sede di vigili specialisti e qualificati per ben nove anni, gli Specialistici Nautici chiedono con forza che, prima di procedere a qualsiasi nuovo cambiamento o riordino, tutto il personale fuori sede venga ricollocato nei nuclei di appartenenza, anche qualora ciò generi situazioni di sovrannumero.

Non è accettabile che il personale e le loro famiglie continuino a subire le conseguenze di modifiche improvvise e in corso d'opera da parte dell'Amministrazione.

Relativamente ai Nuclei Nautici, si rileva inoltre che non è stata sanata la disparità nella distribuzione del personale all'interno dei quattro turni di servizio. Nei Nuclei P1, infatti, si riscontrano otto qualificati e quattro vigili per turno, una composizione che permette una ripartizione equilibrata tra i ruoli di Coperta e di Macchine. Nei Nuclei P2, invece, la presenza di quattro vigili e dieci qualificati non consente una distribuzione equa delle figure di Direttore di Macchina e di Comandante nei quattro turni, compromettendo l'organizzazione e l'efficienza operativa.



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Inoltre, all'interno della componente nautica, risulta ormai anacronistica la rigida suddivisione tra vigili e qualificati, poiché una motobarca VV.F. — e il relativo nucleo di appartenenza — è pienamente operativa indipendentemente dal fatto che al comando, di coperta o di macchina, vi sia un qualificato o un vigile. Mantenendo tale dicotomia si rischia, inoltre, di ricreare il cosiddetto “effetto imbuto” nelle procedure di mobilità e nei passaggi di qualifica.

Permane infine un dubbio riguardo alle attività incentivate. Nella nota del Capo del Corpo diffusa nell'ottobre 2024 veniva annunciata una definizione delle regole di partecipazione contestuale alla nascita del nuovo testo di riordino. Nel nuovo ordinamento, tuttavia, non vi è alcun riferimento in merito, lasciando irrisolta la questione e alimentando la perplessità che l'accesso possa essere limitato secondo quanto indicato nella citata nota.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL VVF
Mauro **GIULIANELLA**